



## *Al Prefetto della Provincia di Parma*

- VISTO** il proprio decreto n. 30751 del 25.11.2015 con il quale, ai sensi del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito in L. 1.8.2002, n. 168, sono stati individuati i tratti delle strade extraurbane secondarie (C) e delle strade urbane di scorrimento (D) in cui, per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S. non è possibile effettuare il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità degli organi operanti e dei soggetti controllati;
- VISTE** le istanze presentate dai Comuni di Fidenza e di Montechiarugolo, riguardanti l'individuazione di altri tratti di strada ricadenti nei rispettivi territori da inserire nel decreto prefettizio in premessa citato, in quanto gli stessi sono caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità, opportunamente documentato;
- DATO ATTO** che sulle predette istanze è stata svolta la necessaria istruttoria, nel corso della quale sono stati valutati i dati infortunistici forniti sia dall'Ufficio Statistico della Provincia di Parma, che è stato delegato alla raccolta degli stessi da parte dell'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità, che dalle Forze dell'Ordine e dalle Polizie Municipali territorialmente competenti;
- VISTE** le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Sezione della Polizia Stradale di Parma, sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del citato D.L. 121/02, ovvero il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali pianometriche e di traffico;
- VISTI** i pareri di competenza espressi dagli enti proprietari o concessionari delle strade interessate;
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità nella seduta dell'11.01.2022;
- CONSIDERATO** che, allo scopo di individuare le strade o i singoli tratti di esse, su cui utilizzare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, il Prefetto acquisisce gli esiti dell'istruttoria svolta dagli organi di Polizia Stradale competenti per territorio ed il conforme parere degli enti proprietari;
- VALUTATO** che, ai fini del miglioramento della sicurezza stradale e della riduzione del numero degli incidenti, causati dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organismi di polizia stradale deve essere rivolta, prioritariamente, ai tratti di strada in cui si è verificato un numero elevato e costante di infortuni;
- VISTI** il D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni; il D.L. 20.06.2002, n. 121 convertito in L. 1.08.2002, n. 168; la L. n. 120/2020, che ha previsto la possibilità di installare postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità anche nelle strade urbane;
- VISTO** il D.M. 15.08.2007;
- VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 41198 dell'8.4.2003, n. 10307 del 14.08.2009, n. 11310 del 12.08.2010 e n. 7923 del 22.10.2020;
- RITENUTO** conclusivamente di integrare il decreto n. 30751 del 25.11.2015, prevedendo nuovi tratti di strada in cui sia consentito l'utilizzo di dispositivi di controllo del traffico al fine di rilevare, anche a distanza, le violazioni degli artt. 142 e 148 C.d.S.



# *Al Prefetto della Provincia di Parma*

## DECRETA

nei tratti di strada di seguito specificati – ove non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, ovvero alla incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati – è consentito l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada anche senza l'intervento degli operatori e con legittima contestazione differita delle violazioni:

### **Comune di Parma**

- Strada Statale extraurbana secondaria, denominata "tangenziale Sud", nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 2+715;
- Strada Comunale extraurbana secondaria, denominata "S.S. 9 via Emilia Ovest", nel tratto compreso tra il km 209+400 ed il km 211+000;
- Strada Provinciale extraurbana secondaria, denominata "S.P. 343 Asolana", nel tratto compreso tra il km 6+100 ed il km 8+800;
- Strada Provinciale extraurbana secondaria, denominata "S.P. 665 Massese", nei tratti compresi tra il km 6+800 ed il km 8+750 e tra il km 10+000 ed il km 11+500;
- Strada Provinciale extraurbana secondaria, denominata "S.P. 513 Val d'Enza", nei tratti compresi tra il km 3+000 ed il km 5+000 e tra il km 10+000 ed il km 10+500.

### **Comune di Fidenza**

- Strada Provinciale extraurbana secondaria, denominata "S.P. 359R di Salsomaggiore e Bardi", nel tratto compreso tra il km 2+400 ed il km 3+802;
- Strada Comunale urbana di scorrimento, Via Ottorino Davighi, loc. San Faustino num. civ. 31 - lungo il tracciato storico della SS9 Emilia, in corrispondenza della progressiva chilometrica 226+950.

### **Comune di Montechiarugolo**

- Strada Provinciale extraurbana secondaria, denominata S.P. 95 della Resga – nel tratto compreso tra il km 5+700 ed il km 8+200 ed in particolare al km 6+750;

### **Comune di Noceto**

- Strada Statale extraurbana, denominata "S.S. 9 via Emilia", nel tratto compreso tra il km 219+000 ed il km 221+000.

I Comuni provvederanno ad acquisire in via preventiva il parere della Prefettura in merito alla collocazione di nuovi dispositivi sulle strade sopraindicate, ai fini di una puntuale valutazione delle condizioni strutturali e di traffico del tratto di strada interessato.

L'informazione sulla presenza delle postazioni di controllo dovrà essere fornita attraverso la collocazione di idonea segnaletica stradale, la cui distanza dalla postazione autovelox è individuata dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dalle disposizioni del Ministero dei Trasporti.

Il presente decreto sostituisce integralmente, a decorrere dalla data di emissione, quelli precedentemente adottati in materia e sarà trasmesso agli Enti proprietari delle strade, ai Comuni ed agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., che ne cureranno l'esecuzione fornendo adeguata informazione agli utenti delle strade e sarà altresì consultabile sul sito web istituzionale della Prefettura – U.T.G. di Parma.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

SP

IL PREFETTO  
(Garufi)